

CONVENZIONE TRA L'AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI RAVENNA E LA DIOCESI DI FAENZA - MODIGLIANA PER LA DISCIPLINA, AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 10 APRILE 1989, n. 12, DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA RELIGIOSA CATTOLICA PRESSO IL PRESIDIO OSPEDALIERO DI FAENZA.

TRA

l'Azienda Unità Sanitaria Locale di Ravenna - C.F. 92031720391 - che nel contesto del presente atto sarà anche detta, per brevità, A.U.S.L., in persona del Direttore della U.O. Direzione Amministrativa dell'Assistenza Ospedaliera, dott.ssa Patrizia Babini, in esecuzione della delibera del Direttore Generale n. 664 del 7/12/2011 residente per la carica in Ravenna, Via De Gasperi, 8

E

la Diocesi di Faenza - Modigliana - C.F. 90004050390 - che nel contesto del presente atto sarà anche detta, per brevità, Diocesi, nella persona dell'Ordinario pro-tempore, Mons. Claudio Stagni, residente per la carica in Faenza, Piazza XI Febbraio, 10

PREMESSO

- la Legge regionale 10 aprile 1989, n. 12 regola l'Assistenza religiosa nelle strutture di ricovero delle A.U.S.L.;
- in ottemperanza alla suddetta legge nel 1991 è stato disciplinato, con apposite convenzioni, il servizio di assistenza religiosa cattolica da sempre operante presso il Presidio Ospedaliero di Faenza;
- la convenzione approvata con deliberazione n. 212 del 22/03/2001 aveva una durata di anni 6 (sei) e precisamente dal 01.01.2001 al 31.12.2006, rinnovata a tutto il 30 giugno 2011 con delibera n. 712 del 20 dicembre 2010, prevedeva, in forza dell'art. 4 dell'allegato A "Schema regionale d'intesa - Assistenza religiosa di culto cattolico" della richiamata legge regionale n. 12/1989, lo svolgimento del Servizio di Assistenza Religiosa presso il suddetto Presidio Ospedaliero da parte di n. 2 assistenti religiosi;
- tale convenzione prevedeva, in via transitoria, la possibilità di assicurare l'assistenza religiosa con più assistenti religiosi designati dalla Diocesi, sulla base di presenze preventivamente programmate e comunicate all'A.U.S.L.;
- gli assistenti religiosi avrebbero conservato e continuato ad assolvere anche i loro precedenti compiti e funzioni extraospedaliere;
- per le ragioni sopra esposte si addiviene alla stipulazione della presente nuova convenzione al fine di consentire alla Diocesi di affidare lo svolgimento del servizio di assistenza religiosa, in alternativa ai due assistenti previsti in base ai parametri di cui alla richiamata legge regionale n. 12/1989, anche a più religiosi i quali, "a turno", potranno assicurare in questo modo il costante e regolare funzionamento del servizio;
- tale possibilità non comporta maggiori oneri a carico dell'A.U.S.L. rispetto a quelli definiti per i suddetti due assistenti religiosi, fatto salvo il maggior costo derivante dalla retribuzione di n° 10 pronte disponibilità mensili che devono essere assicurate per ogni assistente (2° comma dell'art. 7 dello schema regionale d'intesa di cui all'allegato A della Legge Regionale n. 12/1989);
- agli effetti di cui all'art. 4 (numero degli assistenti religiosi) e del 2° comma dell'art. 10 (espletamento del servizio di assistenza religiosa a convenzione) del richiamato schema regionale d'intesa nonché dell'art. 7 (trattamento economico) dello schema tipo di convenzione - allegato c) del verbale d'intesa in data 16.10.1989 della Commissione regionale istituita ai sensi dell'art. 9 dello stesso allegato A della già citata legge regionale n. 12/1989, i parametri di riferimento del Presidio Ospedaliero di Faenza sono i seguenti:
 - posti letto: n. 275 di cui n. 32 di day hospital
 - natura del presidio: presidio ospedaliero per ricoveri sanitari;
 - ubicazione: Viale Stradone, 9
- ciascuno degli assistenti religiosi mantiene la dipendenza esclusivamente dal proprio

Ordinario;

si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1 – Organizzazione del Servizio di Assistenza Religiosa

1. Il Servizio di Assistenza Religiosa presso il Presidio Ospedaliero di Faenza viene assicurato, in regime di convenzione, dagli assistenti religiosi designati dalla Diocesi.
2. Il Servizio di Assistenza Religiosa deve essere espletato presso il Presidio Ospedaliero di Faenza così come specificato in premessa.
3. La Diocesi avrà cura di affidare ad uno degli assistenti religiosi la responsabilità ed il coordinamento del Servizio di Assistenza Religiosa espletato presso tutte le Unità Operative del Presidio Ospedaliero di Faenza e di darne comunicazione scritta alla Direzione Sanitaria dello stesso presidio. Tale assistente sarà detto nel contesto del presente atto e solo a fini organizzativi "assistente religioso coordinatore".

Art. 2 – Oggetto del Servizio di Assistenza Religiosa

1. L'assistenza religiosa viene svolta, nel rispetto della volontà e libertà di coscienza dei cittadini, in piena autonomia operativa, con dipendenza esclusiva dal Vescovo che provvede per le attività dirette all'amministrazione dei sacramenti, alla cura delle anime, alla catechesi, all'esercizio del culto.
2. Per le esigenze di collegamento funzionale del servizio di assistenza religiosa con gli altri servizi dell'A.U.S.L., l'assistente religioso opera d'intesa con la Direzione Sanitaria del Presidio Ospedaliero di Faenza, uniformandosi alle indicazioni tecnico-organizzative emanate "dall'Assistente religioso coordinatore" per il miglior collegamento funzionale fra i vari servizi.
3. Il personale di assistenza religiosa può svolgere, con il consenso degli organi competenti dell'A.U.S.L., tutte le attività previste dalla legge regionale concernente "Disciplina dell'assistenza religiosa nelle strutture di ricovero delle Unità Sanitarie Locali".
4. Il servizio di assistenza religiosa, per i destinatari di cui all'art. 3, è gratuito.

Art. 3 – Destinatari dell'Assistenza Religiosa

1. Il Servizio di Assistenza Religiosa, nel rispetto della volontà e libera coscienza dei cittadini, è assicurato nei confronti dei degenti ricoverati nel Presidio Ospedaliero di Faenza e loro familiari che li assistono.
2. Il personale dell'A.U.S.L. può usufruire del Servizio di Assistenza Religiosa compatibilmente con l'assolvimento dei propri obblighi di servizio.

Art. 4 – Numero degli Assistenti Religiosi

1. Ai fini della quantificazione delle competenze economiche da assegnare alla Diocesi il numero degli assistenti religiosi da assegnare al Presidio Ospedaliero di Faenza viene determinato in n. 2 unità e ciò in base ai parametri di riferimento riportati in premessa.
2. In presenza delle difficoltà sopra descritte e fino alla loro risoluzione la Diocesi ha la facoltà di svolgere il Servizio di Assistenza Religiosa utilizzando i religiosi di cui dispone e la loro turnazione sarà articolata senza soluzione di continuità in modo da assicurare nelle ore diurne la presenza o reperibilità di un assistente religioso e nelle ore notturne la reperibilità di un assistente.
3. La Diocesi avrà cura di segnalare con congruo anticipo alla Direzione Sanitaria del Presidio Ospedaliero di Faenza i turni settimanali di servizio e di reperibilità degli assistenti religiosi. Dovranno parimenti essere comunicate con la massima tempestività anche le variazioni di turni per assenze impreviste.

Art. 5 – Diritti e doveri del personale di assistenza religiosa

1. Per l'esercizio della propria azione pastorale, gli assistenti religiosi dipendono unicamente dalla Diocesi, la quale provvede alla determinazione e ripartizione dei compiti fra gli assistenti religiosi assegnati al Presidio Ospedaliero di Faenza.
2. Gli assistenti religiosi possono essere coadiuvati continuamente o saltuariamente da altri sacerdoti, diaconi o laici senza oneri per l'A.U.S.L. L'assistente religioso coordinatore ne

comunica i nominativi alla Direzione Sanitaria del Presidio Ospedaliero di Faenza. Tali collaboratori del personale di assistenza religiosa, l'Ordinario pro-tempore e i parroci dei ricoverati, hanno accesso ai locali di degenza del Presidio Ospedaliero di Faenza con le stesse modalità del personale di assistenza religiosa e comunque con l'ossequio delle disposizioni di cui alla legge regionale concernente "Disciplina dell'assistenza religiosa nelle strutture di ricovero delle Unità Sanitarie Locali".

3. Gli assistenti religiosi e gli eventuali collaboratori devono essere muniti di apposito cartellino individuale di riconoscimento riportanti il cognome, il nome e la qualifica da indossare nello svolgimento della loro attività.

4. Ferma restando la piena autonomia operativa degli assistenti religiosi, in ordine alle esigenze di collegamento funzionale del Servizio di Assistenza Religiosa con gli altri servizi dell'A.U.S.L., la Direzione del Presidio Ospedaliero di Faenza assume le proprie decisioni, sentiti gli assistenti religiosi stessi.

5. A richiesta dei ricoverati o dei loro congiunti che li assistono, eventuali esigenze terapeutiche non possono in caso di pericolo di vita impedire al personale di assistenza religiosa, ai suoi collaboratori o ai sacerdoti, che garantiscono la reperibilità, di svolgere il proprio ministero. Agli stessi ricoverati dovrà, altresì, essere assicurata la terapia impartita dal personale medico curante.

6. Gli assistenti religiosi designati dalla Diocesi possono accedere al servizio mensa alle condizioni di cui al Regolamento per l'accesso alla mensa approvato con deliberazione n° 307 dell'1/06/2010.

7. Gli assistenti religiosi possono prestare assistenza religiosa anche al di fuori degli orari di accesso ai reparti purchè non in contrasto con il regolare svolgimento dell'attività assistenziale.

8. La Diocesi garantisce la regolarità dell'iscrizione previdenziale degli assistenti religiosi dalla stessa designati.

Art. 6 – Orario di Servizio e reperibilità del personale di assistenza religiosa

1. La natura del Servizio di Assistenza Religiosa comporta la necessità di assicurare il costante funzionamento del servizio stesso. Conseguentemente il personale di assistenza religiosa è sempre a disposizione nelle ore notturne e per i casi urgenti.

2. In ogni caso di assenza dal servizio, anche di notte, previamente comunicata all'A.U.S.L., l'assistenza religiosa può essere assicurata, per i casi urgenti, da persona designata dall'assistente religioso coordinatore.

3. Nessun compenso è dovuto dall'A.U.S.L. per la reperibilità relativa ai casi urgenti di cui al punto 2 del presente articolo.

4. L'assistente religioso coordinatore deve comunicare alla Direzione Sanitaria del Presidio Ospedaliero di Faenza le fasce orarie di presenza giornaliera, gli orari di espletamento delle funzioni religiose ed il recapito telefonico di tutti gli assistenti religiosi per le chiamate urgenti. Ciò ai fini organizzativi interni del Presidio Ospedaliero di Faenza e di puntuale informazione ai degenti, ai loro familiari che li assistono ed ai dipendenti.

Art. 7 – Compensi per l'Assistenza Religiosa

1. L'importo dovuto alla Diocesi di Faenza - Modigliana, come previsto dai successivi artt. 8 e 9, per il servizio reso dagli assistenti religiosi in convenzione assegnati al Presidio Ospedaliero di Faenza viene fissato in complessive €. 41.129,88 annuali. Tale compenso, determinato in base ai parametri previsti dalla legge regionale n. 12/1989 così come specificati in premessa e con riferimento al precedente art. 4 - comma 1, è stato calcolato in ragione del 75% sulla base del trattamento economico indicato dall'art. 10 - 2° comma - dello schema di intesa Allegato A della stessa legge regionale.

2. L'importo di detto compenso potrà essere aggiornato ogni anno con effetto dal 1° gennaio in rapporto alle variazioni subite nell'anno precedente dai parametri sopra richiamati.

Art. 8 – Modalità di pagamento

1. L'A.U.S.L. accrediterà gli importi di cui all'art.7 entro 90 gg. dal ricevimento del documento

di richiesta da parte dell'Arcidiocesi.

2. L'accredito avverrà mediante versamento sul c.c. bancario n. 000000018888 presso la Banca di Credito Cooperativo Ravennate Imolese – sede di Faenza (IBAN: IT 65D 0854223700000000018888) intestato alla Diocesi di Faenza - Modigliana.

Art. 9 – Obblighi fiscali, contributivi ed assicurativi della Diocesi per l'attività svolta dagli assistenti religiosi

1. La Diocesi, alla quale viene accreditato direttamente l'intero ammontare del compenso dovuto per il servizio di assistenza religiosa, si assume l'obbligo di curare tutti gli aspetti fiscali, contributivi e assicurativi derivanti dallo svolgimento della suddetta attività da parte degli assistenti religiosi nonché di assolvere i connessi obblighi previsti dalle vigenti norme.

Art. 10 – Locali ed attrezzature del Servizio di Assistenza Religiosa

1. Agli assistenti religiosi è garantito l'uso di una cappella appositamente resa disponibile all'interno del Presidio Ospedaliero di Faenza e di un ufficio con relativi arredi, attrezzature, accessori. Per lo svolgimento delle liturgie cattoliche resta disponibile anche la Chiesa dell'Ospedale di Faenza.

2. L'A.U.S.L. mette a disposizione degli assistenti religiosi un alloggio costituito da 2 locali arredati, munito di relativi servizi e sito all'interno delle strutture di ricovero. L'alloggio è fruibile previa corresponsione di un canone da determinare secondo le vigenti disposizioni.

3. Lo svolgimento a turni alterni dell'attività di assistenza religiosa dà la possibilità a ciascuno degli assistenti religiosi di utilizzare separatamente, durante il proprio turno di servizio e di reperibilità, lo stesso alloggio messo a disposizione dall'A.U.S.L. Questa soluzione di carattere transitorio cesserà non appena saranno disponibili altri locali più idonei.

4. L'A.U.S.L. mette a disposizione degli assistenti religiosi per le esigenze connesse all'espletamento della funzione di cui alla presente convenzione la propria sala riunioni. Detta sala riunioni sarà disponibile in ore e giorni concordati secondo le norme del regolamento vigente e previa richiesta d'uso da presentare con congruo anticipo.

5. Le usuali spese di culto presso il Presidio Ospedaliero di Faenza, nonché quelle di conservazione degli arredi, suppellettili e attrezzature occorrenti per il funzionamento del servizio, la manutenzione ordinaria e straordinaria, le pulizie, nonché le spese di illuminazione e riscaldamento di tutti i locali adibiti al Servizio di Assistenza Religiosa, sono a carico dell'A.U.S.L., fermo restando comunque che ogni assistente religioso è consegnatario e responsabile dei beni mobili ed immobili ricevuti in uso e destinati, o comunque necessari, per l'assolvimento del servizio oggetto della presente convenzione.

Art. 11 – Determinazione del canone per l'uso dell'alloggio

Il canone per l'utilizzo dell'alloggio di cui al punto 2 del precedente art. 10 e le modalità di pagamento da parte della Diocesi sono disciplinate da specifico atto di concessione in uso di detto alloggio.

Art. 12 - Controversie

1. La ricerca di una soluzione di reciproco gradimento delle parti contraenti, in caso di eventuali controversie relative all'interpretazione e applicazione della presente convenzione, è demandata all'apposita commissione regionale costituita ai sensi dell'art. 9 dello "Schema di intesa regionale" Allegato A) alla legge regionale n. 12/1989 avente sede presso la Giunta Regionale dell'Emilia Romagna.

2. L'A.U.S.L. e la Diocesi si impegnano ad accettare e a dare pronta esecuzione alle decisioni della Commissione anzidetta.

Art. 13 – Assicurazioni per la responsabilità civile e per infortuni

1. L'A.U.S.L. garantisce di aver in atto idonea assicurazione che copre la responsabilità civile derivante dalle prestazioni professionali effettuate anche in regime di convenzione da personale non dipendente.

2. La Diocesi provvede alla copertura assicurativa degli assistenti religiosi per gli infortuni correlati allo svolgimento dell'attività convenzionata.

Art. 14 – Responsabilità per l'uso del mezzo di trasporto

1. Qualora l'assistente religioso usi un mezzo di trasporto per recarsi presso la sede di espletamento della propria attività (andata e ritorno) l'A.U.S.L. è sollevata da qualsiasi responsabilità circa l'uso del mezzo.
2. La sottoscrizione della presente convenzione è valutata come dichiarazione di esonero di responsabilità dell'A.U.S.L..

Art. 15 - Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto o richiamato nei precedenti articoli, operano comunque le vigenti disposizioni legislative o contrattuali disciplinanti la materia, nonché, ove applicabili, le eventuali prescrizioni generali e specifiche del codice civile.

Art. 16 - Durata

1. La presente convenzione ha durata di 5 anni entra in vigore il 01/01/2012 e scade il 31/12/2016 con possibilità di rinnovo di anno in anno, fino ad un massimo di ulteriori tre anni.
2. La eventuale disdetta deve essere comunicata con lettera raccomandata A.R. con preavviso di almeno 90 giorni dalla scadenza.
- 3 - La convenzione potrà avere comunque scadenza anticipata qualora la materia venga diversamente regolamentata da disposizioni nazionali o regionali.

Art. 17 – Bollo e registrazione

1. La presente convenzione è soggetta all'imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 26.10.1972, n. 642 e successive modificazioni e integrazioni e sarà registrata solo in caso d'uso con onere a carico di chi vi ricorre ai sensi dell'art. 5, comma 2°, del D.P.R. 26.4.1986, n. 131.
2. L'A.U.S.L. e la Diocesi provvedono ad assolvere l'imposta di bollo ciascuna sull'originale di propria competenza, mentre l'onere della registrazione in caso d'uso è a carico di chi vi ricorre.

Ravenna

Letto, confermato e sottoscritto.

Li,

per l'A.U.S.L. di
RAVENNA
Il Direttore
U.O. Direzione Amministrativa
Assistenza Ospedaliera
Dott.ssa Patrizia Babini

per la DIOCESI di
FAENZA - MODIGLIANA
L'Ordinario Pro-Tempore
S.E. Mons. Claudio Stagni